

nazionale nord Italia e sud Italia.

Art. 234

Indagini compiute all'estero. In base agli accertamenti fiscali che hanno per oggetto attività commerciali che investono ambiti territoriali di Stati esteri, le intese citate servono a concepire e impiegare sistemi di controllo e di indagine uniformi in territorio estero, anche per l'esigenza di trovare un organo coordinatore di tali interventi, che potrà essere secondo i casi lo ufficio interregionale o quello regionale, soprattutto in considerazione del livello regionale o nazionale del reddito da accertare.

Analoga attività di coordinamento effettuerà l'ufficio regionale del controllore fiscale, nei confronti di quella provinciale della medesima regione.

Art. 235

Divisione 4) - Attività illecite occultate con operazioni commerciali. Il settore centro Italia del sottodipartimento del controllore fiscale del Ministero delle finanze, organizza il controllo e l'accertamento dei redditi per livelli operativi economici, che siano connessi con attività criminose di occultamento, attraverso operazioni commerciali e i relativi proventi di origine illecita.

Ciò viene compiuto direttamente per la regione Lazio e indirettamente per le altre regioni del centro Italia, con i sottonuclci nazionali distaccati presso gli uffici regionali del controllore fiscale di tali regioni.

L'aggiornamento nei confronti di organi nazionali produttivi privati nazionali del ^{nord} Sud Italia, sono compiuti dagli uffici interregionali del controllore fiscale di tali sedi; attraverso le direttive di coordinamento emanate dal settore nord e sud Italia del sottodipartimento del controllore fiscale.

Art. 236

Attività esperite all'estero e relative alla divisione 4). Le attività di accertamento da compiere all'estero, nei confronti di operatori economici privati di livello nazionale, vengono compiute ed organizzate da personale del sottodipartimento del controllore fiscale, per il settore centro Italia, anche integrato con operatori dei sottonuclci nazionali delle regioni del centro Italia.

Ma tutte le attività analoghe che siano necessarie nell'ambito degli uffici regionali del controllore fiscale del centro Italia, devono trovare un organo di coordinamento e che disciplina gli interventi, nel sottodipartimento citato; il quale potrà costituire dei centri coordinatori nei sottonuclci nazionali, in presenza di attività illecite presenti in determinate zone del territorio del centro Italia.

Il coordinamento degli altri settori nazionali, sarà operato dagli uffici interregionali del controllore fiscale di Milano e Napoli, secondo gli accordi e le intese stabilite dal settore nord Italia e sud Italia del sottodipartimento del controllore fiscale.

Questi accordi assumono la forma di intese e incontri di collaborazione, tra operatori centrali del sottodipartimento e operatori periferici degli uffici interregionali del nord e sud Italia (Milano e Napoli).

Lo stesso coordinamento può essere operato dagli uffici regionali del controllore fiscale, nei confronti di quelli provinciali.

Art. 237

Divisione 5) - Organizzazione dell'attività degli investigatori fiscali nazionali. L'organizzazione dell'attività degli investigatori fiscali nazionali, che lavorano a fianco dei controllori fiscali nazionali, è dettata dalla divisione 5) del sottodipartimento del controllore fiscale del Ministero delle Finanze.

Tale attività è comunicata ai sottonuclei nazionali del settore centro Italia, direttamente dalla divisione 5) e attraverso i settori Nord e Sud Italia per gli uffici interregionali di Milano e Napoli.

Art. 238

La tipologia e i caratteri dei piani operativi. La tipologia dei piani dell'investigatore fiscale nazionale è la stessa di quella indicata per gli investigatori provinciali, salvo prevedere la maggiore complessità anche in relazione ad accertamenti compiuti in territorio estero.

Il sottodipartimento dà comunque precise direttive sui collegamenti che debbono essere attivati tra investigatori nazionali e controllori nazionali e analoghi operatori regionali e provinciali.

Art. 239

Il piano degli ispettori del SECIT. Come in ambito provinciale, gli ispettori del SECIT affiancheranno i controllori fiscali nazionali, dati da personale del dipartimento delle entrate, delle dogane e delle imposte indirette, del dipartimento del territorio e dei reparti nazionali (divisioni) della Guardia di Finanza, della quale alcuni operatori acquisiscono funzioni ispettive proprie del SECIT.

Il piano degli ispettori del SECIT svente carattere operativo, esegue quello del controllore fiscale, redatto dal sottodipartimento del controllore fiscale; attraverso la individuazione di oggetti specifici costituiti da singole attività economiche di livello nazionale, predisposte ed organizzate da imprese nazionali, società di capitali ed operatori economici nazionali.

Art. 240

Aumento dell'organico degli ispettori tributari del SECIT. Lo organico degli ispettori tributari, nel personale direttivo e dirigente, viene triplicato.

In particolare viene triplicato il numero del personale dell'amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Per la parte numerica che manca al n. 150, vengono incaricati degli ispettori tributari del livello direttivo, appartenenti al Ministero delle finanze e organi periferici del dipartimento delle entrate, del territorio e delle dogane.

Questi organi direttivi avranno il compito di accertare il reddito di operatori economici di livello nazionale, secondo le direttive del personale dirigente del SECIT.

Tali ispettori sono distribuiti secondo le necessità di accertamento, tra i due uffici interregionali del controllore fiscale, il sottodipartimento del controllore fiscale del Ministero delle Finanze e i sottonucleri nazionali degli uffici interregionali citati, ubicati presso gli uffici finanziari regionali (UFR).

Art. 241

Accordi interregionali per l'operatività del controllore e dello investigatore fiscale. Ogni ufficio interregionale del controllore fiscale, deve stipulare accordi con gli uffici regionali del proprio settore di decentramento nazionale, per concordare comuni criteri di operatività dell'investigatore fiscale, al fine di ottenere un'azione di accertamento dei redditi posseduti e degli eventuali illeciti, uniforme su tutto il territorio interregionale.

Queste intese sono riferite alle indagini fiscali sulle imprese nazionali, che operano in ciascuna regione e sulle imprese regionali ed operatori economici privati di livello regionale e nazionale.

Anche gli organismi economici parastatali e pubblici sono soggetti all'indagine sia in ambito regionale che interregionale; proprio perché il controllo efficace, comporta una maggiore oculatezza nella considerazione degli elementi costitutivi del reddito, da parte degli amministratori pubblici.

La categoria delle imprese pubbliche e degli operatori economici pubblici dovrà essere certamente ridotta, anche se alcuni di tali organismi dovranno permanere per motivi strategici, di continuità economica dello Stato nel controllo delle attività produttive.

Art. 242

Coordinamento nazionale. Il coordinamento nazionale nelle attività dell'investigatore fiscale dei vari organi regionali, è compiuto dal sottodipartimento del controllore fiscale, settore nord e sud Italia, che d'intesa con ~~xxxxxx~~ il settore centro Italia, emaneranno le direttive di coordinamento nazionale da inviare agli uffici interregionali di Milano e Napoli.

Si tratta di direttive di funzionamento e di organizzazione dell'attività dell'investigatore fiscale, che vengono diramate agli uffici interregionali citati e da questi, con riunioni periodiche, agli uffici regionali del controllore fiscale sezione 5).

Art. 243

Divisione 6) - Redditi misti e redditi da lavoro dipendente.

Come per la sezione 6) degli uffici regionali e provinciali, la divisione 6) si occupa dell'accertamento dei redditi misti per il settore centro Italia, con lo stesso sistema indicato ed organizzato per regione attraverso i sottonuclei nazionali.

Entro 5 anni (o tre anni in caso di più celere organizzazione delle funzioni) dall'approvazione della presente legge, la imposizione proveniente dai lavoratori dipendenti, verrà incamerata dagli organi regionali e provinciali, secondo un piano di distribuzione delle risorse studiato dagli organi della Pianificazione economica nazionali, d'intesa con quelli regionali.

Ciò sarà realizzato in attuazione del decentramento fiscale, che prevede la possibilità di assorbire in parte l'imposizione, da parte degli enti autonomi regionali e provinciali (Comuni).

Art. 244

La compensazione di 2° livello delle entrate e delle uscite.

Dopo una prima compensazione delle esigenze finanziarie delle regioni, operata dagli organi nazionali della pianificazione economica (P.E.) e delle regioni; entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione cioè alle esigenze immediate di esercizio finanziario, la P.E. nazionale opera una seconda distribuzione di risorse per gli investimenti a medio termine; al fine di sollecitare lo sviluppo delle regioni, che hanno maggior bisogno di una struttura produttiva di tipo industriale, commerciale o turistico artigianale.

Quindi dopo l'acquisizione da parte del Ministero delle Finanze della quota di imposizione pattuita con le regioni; vi sarà una distribuzione di 2° livello tra le stesse, delle risorse necessarie per lo sviluppo produttivo e infrastrutturale a medio termine.

Ciò viene compiuto con il prelievo dei redditi per l'imposizione sui lavoratori dipendenti, sulle imprese, società e lavoratori autonomi.

Art. 245

Coordinamento nazionale della divisione 6). Il coordinamento nazionale della divisione 6), viene operato come per le altre divisioni; e cioè attraverso i settori della stessa divisione nord e sud Italia, che concordano con il settore centro Italia le direttive per una uniforme azione di accertamento dei redditi in ambito nazionale.

Art. 246

Divisione 7) - Capacità impositiva nazionale. La divisione 7) come gli organi corrispondenti regionali e provinciali, opera nella prima fase della sua attività, con l'entrata in vigore della presente legge, un accertamento diretto a valutare la capacità impositiva di tutto il territorio nazionale, facendo una sintesi delle capacità impositive delle varie regioni, sia per gli organismi economici privati che per i dipendenti pubblici e privati, al fine di poter reperire le risorse necessarie per il prossimo esercizio finanziario o per un numero limitato di essi.

Art. 247

Valutazioni a medio termine della divisione 7). Entro 5 anni (o tre anni in funzione della celerità delle trasformazioni, voluta dal potere politico) dall'entrata in vigore della presente legge, la divisione 7) comincia a fare previsioni a medio termine, sulla base della valutazione dell'imposizione che potrà essere acquisita con nuovi sistemi di accertamento; e in relazione alla progressiva riduzione del fenomeno dell'evasione dell'elusione e dell'elisione fiscale.

La divisione 7) mette cioè a disposizione le proprie previsioni sul gettito futuro fiscale, degli organi nazionali di pianificazione economica, per pianificare le fasi dello sviluppo produttivo, economico e sociale futuro.

Sarà compito anche della divisione 7), fare la compensazione generale tra entrate delle regioni e per l'investimento, con le entrate da devolvere ad organismi regionali da sviluppare nella loro struttura imprenditoriale e commerciale, nonché turistica.

Art. 248

Coordinamento nazionale della divisione 7). Precise direttive devono essere fornite agli uffici interregionali nord e sud Italia, attraverso gli analoghi ed omonimi settori della divisione 7), per l'accertamento della capacità impositiva futura di tali aree geografiche, con previsioni di medio termine, basate sui metodi di accertamento fiscale, sulla sperimentazione di nuovi sistemi impositivi e sulle misure di pianificazione economica, che allargano la capacità impositiva.

Questa conoscenza dell'imposizione che può essere accertata della struttura finanziaria nazionale, è certo lo strumento che permette agli organi di pianificazione economica (P.E.) nazionali e regionali, di pianificare lo sviluppo produttivo e sociale dello Stato per periodi medio lunghi.

In questo modo si collega e si unisce lo sviluppo scientifico con quello produttivo e sociale dello Stato. Ciò determina livelli di organizzazione produttiva e sociale superiori, che elevano sicuramente il grado della qualità della vita e quindi la civiltà dell'intera comunità statale.